

MINERVINI. Il desiderio espresso dal signor Torrigiani. . . .

PRESIDENTE. Questa questione è sciolta; la Camera ha già deciso.

MINERVINI. Certamente non parlo di ciò che è sciolto. Si questionava se la Commissione dovesse aver l'obbligo di sentire i proponenti. Questa questione fu sciolta, e sta bene. Io voglio però osservare all'onorevole Torrigiani che, se vuole sviluppare la sua proposta nel seno della Commissione, non ha bisogno di una decisione della Camera, perchè, sia che si tratti di un progetto di legge, sia che si tratti di un emendamento proposto, ogni deputato ha sempre diritto di intervenire nel seno della Commissione, ed esporvi le ragioni della sua proposta. Quindi io credo che il desiderio dell'onorevole Torrigiani, di sviluppare la sua proposta nel seno della Commissione, è fondato sopra una disposizione del regolamento.

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 4. *Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sale e di tabacco.* — I bastimenti che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati ne' regolamenti, approdare, ancorare, prender terra, o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore. Non è considerata parte del carico la piccola provvista del bordo.

« Con decreto reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o all'esportazione.

« Art. 5. *Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti.* Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci, saranno osservate anche per i sali e tabacchi, salvo le seguenti modificazioni:

« 1° Il manifesto dovrà essere presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco;

« 2° La provvista di bordo sarà posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento o depositata nei magazzini della dogana per essere verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza;

« 3° I tabacchi per essere trasportati da un porto all'altro del regno dovranno essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo.

« **TITOLO II. DELLA CIRCOLAZIONE.** — Art. 6. *Trasporto dei sali dai luoghi ove non è la privativa.* — I sali non possono essere trasportati dai luoghi del regno ove non è la privativa in altri dove la privativa è in vigore senza il permesso del Ministero delle finanze.

« Art. 7. *Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.* — È permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata non minore di 50 tonnellate.

« È permessa ancora sopra bastimenti di una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe.

« La cauzione sarà sciolta previo certificato del console italiano che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato.

« Art. 8. *Cabottaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.* — Il trasporto de' sali in cabottaggio nelle due isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione, secondo l'articolo 26 del regolamento doganale.

« Art. 9. *Circolazione dei tabacchi esteri.* — La circola-

zione interna dei tabacchi provenienti dall'estero è soggetta a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti.

« Questa bolletta sarà valida:

« 1° Per un mese dalla sua data per i tabacchi che possono introdursi in quantità non maggiore di cinque ettogrammi;

« 2° Per sei mesi dalla sua data per i tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore.

« Art. 10. *Transito di tabacchi e di sali e loro trasporto nella zona doganale.* — Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato è permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con speciali regolamenti.

« Nella zona doganale, lungo la frontiera di terra, il trasporto dei tabacchi nazionali per quantità superiore a due chilogrammi è soggetto a bolletta di circolazione e alle forme prescritte dai regolamenti.

« Nella zona doganale, lungo la spiaggia del mare, è necessaria la bolletta di circolazione pel trasporto di sali in quantità superiore a cinque chilogrammi.

« **TITOLO III. DELLA VENDITA.** — Art. 11. *Prezzi di vendita.* — Il prezzo al quale il Governo vende i sali e tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti, è stabilito per legge.

« Art. 12. *Sali venduti a prezzo di eccezione.* — I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti, non possono cedere ad altri, nè adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione.

« Art. 13. *Magazzini di vendita, e rivenditori.* — La vendita dei sali e dei tabacchi deve essere fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo, e dai rivenditori al pubblico.

« I magazzini sono istituiti con decreto reale. Le rivendite la cui rendita lorda è superiore a lire mille sono date in appalto con pubblico incanto e colle condizioni determinate dal ministro di finanza.

« Quelle la cui rendita lorda non oltrepassa le lire mille, e non è minore di lire 500, sono concesse, per servigi renduti o per insufficienza di pensioni, alle guardie doganali e ai carabinieri in riposo, ovvero alle loro vedove.

« Quelle infine il cui reddito lordo non oltrepassa le lire 500 saranno concesse in seguito di proposta che farà il Consiglio comunale del luogo dove sono stabilite.

« È vietato ai magazzini di vendere sali e tabacchi al pubblico, tranne nei casi determinati dal ministro delle finanze. »

GADDA. Domando la parola.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Gadda ha facoltà di parlare.

GADDA. Io desidererei che il Ministero mi esponesse qualche cosa riguardo al decreto 18 dicembre 1860, col quale si stabilì la circoscrizione dei magazzini in Lombardia.

Io ho già accennato l'altro giorno come questa circoscrizione, in molti luoghi, funzioni assai male.

Siccome qui è lasciata all'autorità del decreto reale la distribuzione di queste circoscrizioni, così, occorrendo, mi farò un dovere di sottomettere, in via speciale, qualche osservazione al signor ministro; ma ora desidererei sapere se sia nell'intendimento del Governo d'introdurre qualche modificazione al suddetto decreto 18 dicembre 1860, il quale stabilisce la circoscrizione dei magazzini in Lombardia.

PRESIDENTE. Faccio riflettere che questa è veramente un'interpellanza non del tutto legata all'articolo.

GADDA. Mi perdoni; l'articolo dice: Sono istituiti con